



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*  
**IL PRESIDENTE**

*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*  
*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*  
**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore*  
*la Vigilanza e la Normativa Tecnica*  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore **n.36882** (Prot. MiSE) **del 17/03/2015, n.15775** (Prot. MiSE) **del 22/01/2016 e n.489** (Prot. STC) **del 18/12/2017** con i quali la **QONCERT S.r.l.**, è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**VISTA** l'istanza di **autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata, in data **11/01/2019**, al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **QONCERT S.r.l.**, con sede operativa in **Stradone Farnese 39/G, Piacenza**;

**VISTO** l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **11 marzo 2019**;

## DECRETANO

### Art. 1

L'Organismo **QONCERT S.r.l.**, con sede operativa in **Stradone Farnese 39/G, Piacenza**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

### Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (SVVCP 2+)

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
<b>M/120</b>	EN 10025-1	Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali — Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura	-----
	EN 13479	Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	-----
	EN 10219-1	Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Condizioni tecniche di fornitura	-----
	EN 10210-1	Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali - Condizioni tecniche di fornitura	-----
	EN 15088	Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti strutturali per impieghi nelle costruzioni - Condizioni tecniche di controllo e fornitura	-----
	EN 10340	Getti di acciaio per impieghi strutturali	-----
	EN 10088-4	Acciai inossidabili — Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura per fogli/lamiere e nastri di acciai resistenti alla corrosione da utilizzare nelle costruzioni	-----
	EN 10088-5	Acciai inossidabili — Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura per barre, vergella, filo, profilati e prodotti finiti a freddo di acciai resistenti alla corrosione da utilizzare nelle costruzioni	-----
	EN 10343	Acciai da bonifica da utilizzare nelle costruzioni — Condizioni tecniche di fornitura	-----
	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	-----
	EN 14399-1	Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico Parte 1: Requisiti generali	-----
	EN 15048-1	Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti	-----

		general	
M/105	EN 777-1	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico Parte 1: Sistema D, sicurezza	-----
	EN 416-1	Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico - Parte 1: Sicurezza	-----
	EN 14471	Camini – Sistemi di camini con condotti interni di plastica – Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1856-1	Camini – Requisiti per camini metallici – Parte 1: Prodotti per sistemi di camini	-----
	EN 1856-2	Camini – Requisiti per camini metallici – Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici	-----
	EN 14989-1	Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 1: Terminali verticali aria/fumi per apparecchi di tipo C6	-----
	EN 14989-2	Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a tenuta stagna	-----
	EN 13084-7	Camini strutturalmente indipendenti – Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio	-----
	EN 1457-1	Camini – Condotti interni di terracotta/ceramica – Parte 1: Condotti di terracotta/ceramica operanti a secco – Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1457-2	Camini – Condotti interni di terracotta/ceramica – Parte 2: Condotti di terracotta/ceramica operanti in condizioni umide – Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 13063-1	Camini – Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine	-----
	EN 13063-2	Camini – Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica – Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide	-----
	EN 13063-3	Camini – Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica – Parte 3: Requisiti e metodi di prova per sistemi camino a flusso bilanciato	-----
	EN 13069	Camini – Rivestimenti esterni in terracotta/ceramica per camini sistema – Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 1806	Camini – Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola – Requisiti e metodi di prova	-----
	EN 13084-5	Camini strutturalmente indipendenti – Parte 5: Materiali per condotti interni di mattoni – Specifiche di prodotto	-----
	EN 1857	Camini – Componenti – Condotti fumari di calcestruzzo	-----
	EN 1858	Camini – Componenti – Blocchi di calcestruzzo	-----
	EN 12446	Camini – Componenti – Elementi esterni di calcestruzzo	-----
	EN 777-2	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 1: Sistema E, sicurezza	-----
	EN 777-3	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 1: Sistema F, sicurezza	-----
	EN 777-4	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 1: Sistema H, sicurezza	-----
	EN 621	Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione	-----
	EN 778	Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione	-----
	EN 1020	Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	-----
	EN 1319	Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW	-----

#### Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Stradone Farnese 39/G, Piacenza**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle le disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dal **17/03/2019** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

#### Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**

Donato Carlea

**Il Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza  
Tecnica**

Marco Cavriani

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, il  
Consumatore, la Vigilanza e la  
Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino